

COMUNE DI FERMO
(Provincia di Fermo)

**Regolamento per la disciplina
del canone unico patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria
e mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 27 del 20/03/2021
e modificato con deliberazione C.C. n. 98 del 28/12/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Autorizzazioni pubblicità sonora aeromobili volantini vele	7
Articolo 7 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	8
Articolo 8 - Presupposto del canone	8
Articolo 9 – Soggetto passivo	9
Articolo 10 – Modalità di applicazione del canone	9
Articolo 11 - Definizione di insegna d'esercizio	9
Articolo 12 - criteri per la determinazione del canone	9
Articolo 13 – Dichiarazione	10
Articolo 14 - Pagamento del canone	11
Articolo 15 – Rimborsi e compensazione	11
Articolo 16 - Maggiorazioni indennità sanzioni	11
Articolo 17 – Mezzi pubblicitari vari	12
Articolo 18 - Riduzioni	12
Articolo 19 - Esenzioni	12
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14
Articolo 20 - Tipologia degli impianti delle affissioni	14
Articolo 21 – Servizio delle pubbliche affissioni	13
Articolo 22 - Modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni	13
Articolo 23 - Affissioni per lutti	14
Articolo 24 - Canone sulle pubbliche affissioni	15
Articolo 25 - Materiale pubblicitario abusivo	15
Articolo 26 - Riduzione del canone	15
Articolo 27 - Esenzione dal canone	16
Articolo 28 –Pagamento del canone	16
Articolo 29 - Norme di rinvio	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	17
Articolo 30 - Disposizioni generali	17
Articolo 31 - Funzionario responsabile	17
Articolo 32 - Tipologie di occupazioni	17
Articolo 33 – Occupazioni abusive	17
Articolo 34 - Domanda di occupazione	18
Articolo 35 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di conc	18
Articolo 36 - Obblighi del concessionario	18
Articolo 37 - Durata dell'occupazione	189
Articolo 38 - Titolarità della concessione o autorizzazione	19
Articolo 39 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	20
Articolo 40 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	20
Articolo 41 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	20
Articolo 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	20

<i>Articolo 43 - Classificazione delle strade.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 44 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni ..</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 45 - Modalità di applicazione del canone</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 46 - Passi carrabili.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 47 - Aree destinate a parcheggio orario.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 48 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telec</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 49 - Soggetto passivo</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 50 - Agevolazioni residuali</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 51 - Esenzioni</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 52 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 54 - Accertamento e riscossione coattiva</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 55 - Rimborsi</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 56 - Maggiorazioni indennità sanzioni.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 57 - Attività di recupero.....</i>	<i>27</i>
CAPO V – CANONE MERCATALE	28
<i>Articolo 58 - Disposizioni generali i</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 59 - Funzionario Responsabile</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 60 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 61 - Classificazione delle strade.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 62 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni ..</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 63 - Occupazioni abusive.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 64 - Soggetto passivo</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 65 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 66 - Accertamento e riscossione coattiva</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 67 - Rimborsi</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 68 - Indennità maggiorazioni sanzioni</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 69 - Attività di recupero i.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 70 - Disposizione transitoria per pagamenti</i>	<i>70</i>

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il canone di cui al comma che precede ed il servizio di cui al successivo comma 3 possono essere gestiti direttamente dall'ente o affidati in concessione ad un soggetto esterno iscritto all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali secondo le disposizioni dell'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997 presso il Ministero dell'Economia e Finanze.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021.
5. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 14/05/2008 e modificato con delibera C.C. n. 77 del 14/09/2009 e n. 27 del 20/03/2016, intendendosi per ogni riferimento a tributi comunali quello al canone unico di cui al presente regolamento.
6. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a tre anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno.
7. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti con particolare riferimento alla L.160/2019.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove detti impianti siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. L'applicazione del canone dovuto per l'applicazione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, al contrario rispetto al comma precedente, non esclude il pagamento del canone dovuto per le occupazioni di cui la capo IV del presente regolamento quando la richiesta

per occupazione di suolo abbia una finalità diversa rispetto a quella dell'esposizione pubblicitaria.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne poste sui fabbricati.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che ne prevede la localizzazione su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla viabilità ed al traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Ai sensi delle disposizioni del p.to 11.4 del vigente piano Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 14/05/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le concessioni permanenti di mezzi pubblicitari hanno validità di tre anni e sono rinnovabili con atto espresso.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone. Tale autorizzazione è rilasciata dal Servizio di Polizia Municipale con eventuale parere dell'Ufficio Tecnico Comunale nel rispetto della disciplina urbanistica vigente anche di natura regolamentare, del regolamento per l'arredo urbano ed altri piani/regolamenti specifici. L'autorizzazione viene rilasciata anche nel rispetto del piano generale degli impianti pubblicitari, del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione entro 60 giorni lavorativi dalla richiesta per gli impianti permanenti, entro 10 giorni lavorativi per gli altri casi .
2. Il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lettera d) del comma 6, dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è consentito nel rispetto delle distanze minime e dei divieti di cui al regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495.
3. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione. Sono soggette ad autorizzazione preventiva anche variazioni, rinnovi o proroghe di precedenti provvedimenti.

4. In deroga a quanto stabilito nel comma 1, per i soli cartelli pubblicitari temporanei da installarsi nelle zone individuate nell'allegato "A" del presente regolamento, l'autorizzazione si intende rilasciata con l'accettazione da parte del Comune/concessionario, previa verifica della rispondenza ai criteri forniti dall'Ente, della dichiarazione di cui ai successivi articoli ed il relativo pagamento dell'imposta. L'autorizzazione ha durata di giorni quindici (15) comprensivi del giorno per la rimozione. Per una successiva installazione sulle medesime posizioni, quando la pubblicità riguarda il medesimo soggetto, deve intercorrere un intervallo minimo di giorni quindici (15) decorrenti dalla data di scadenza dalla precedente autorizzazione. Per ciascuna pubblicità richiesta può essere occupato fino ad un massimo del venticinque per cento (25%) del totale posizioni. Le installazioni su tratti di strada non di competenza comunale (Provincia, ANAS) non sono comprese nelle limitazioni sopra indicate ed il comune o il concessionario possono autorizzare l'installazione dietro semplice esibizione, da parte del richiedente, del relativo "nulla osta" rilasciato dall'Ente proprietario della strada. Sui cartelli temporanei, prima dell'esposizione, deve essere apposto il timbro del comune o del concessionario del servizio.

5. I cartelli affissi da parte di agenzie immobiliari sono soggetti alla seguente specifica disciplina:

a) è esente da autorizzazione e dal pagamento del canone unico se l'esposizione del cartello avviene con le seguenti modalità:

1.deve recare esclusivamente la seguente dicitura "vendesi e/o affittasi appartamento e/o immobile (o simili) ..., rivolgersi all'agenzia ... (solo nome e recapito telefonico)";

2.deve essere affisso solo sull'immobile interessato;

3.le dimensioni devono essere inferiori ad un quarto di metro quadrato.

b) è esente da autorizzazione ma soggetto al pagamento del canone unico se l'esposizione del cartello avviene con le modalità indicate dal punto a) ma le dimensioni sono superiori ad un quarto di metro quadrato ed inferiori ad un metro quadrato oppure il cartello pubblicizza l'attività dell'agenzia stessa [es: "vendesi e/o affittasi appartamento e/o immobile (o simili) ..., rivolgersi all'agenzia ... Attività di consulenza, intermediazione, vende/affitta immobili, uffici, ecc. (o simili)"]. In quest'ultimo caso si applica l'imposta anche ai cartelli di dimensioni inferiori al quarto di metro quadrato.

c) è soggetto alla procedura ordinaria prevista dagli articoli seguenti (autorizzazione e pagamento del canone unico) del presente regolamento l'esposizione di cartelli di dimensioni superiori ad un metro quadrato e qualunque sia il contenuto pubblicitario.

6. Per l'effettuazione di pubblicità con striscioni, stendardi, cartelloni mobili e simili l'interessato deve essere autorizzato dal Comune a seguito di istanza presentata al Servizio di Polizia Municipale. La loro installazione è soggetta alle seguenti disposizioni:

a) la pubblicità è comunque soggetta ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada;

b) la durata dell'esposizione è fissata in massimo trenta giorni;

c) non possono essere utilizzati per l'installazione pali della pubblica illuminazione, supporti segnaletici o sostegni semaforici e quant'altro, di proprietà pubblica, o posti in opera per pubblico servizio;

d) è vietata in ogni caso l'installazione di striscioni e di grande materiale pubblicitario all'interno dell'anello formato dalle vie Roma, Trevisani, XX Settembre, L.Firmiano,

Cavour, XXI Settembre, Montani, Bellesi, Dante. Il divieto ha validità anche per le vie sopra nominate con esclusione delle ultime tre. Non è consentita in Piazza del Popolo e relativi loggiati l'affissione di manifesti né l'esposizione di sandwich mobili;

e) gli striscioni pubblicitari possono essere realizzati in tessuto o materiale plastico e debbono comunque essere assicurati ai sostegni con cavi o corde ben tesi ed esteticamente compatibili. Stendardi ed insegne celebrative o indicanti il luogo della manifestazione pubblicizzata devono essere di velluto o comunque di tessuto decoroso ed in armonia con lo stile architettonico della zona o dell'immobile interessato all'esposizione;

f) il richiedente deve aver provveduto al versamento per intero del canone dovuto;

g) trascorsi i termini per i quali è stata concessa l'autorizzazione il concessionario deve provvedere alla sollecita rimozione degli impianti pubblicitari pena l'esecuzione d'ufficio con rivalsa delle spese occorse l'irrogazione di sanzione amministrativa e la perdita della cauzione versata;

h) il Comune per effettuare pubblicità a sostegno di manifestazioni direttamente organizzate o patrocinate, può prescindere dalle norme di cui sopra.

7. Per eccezioni all'obbligo di preventiva autorizzazione vedasi anche art.13 comma 1.

Articolo 6 - Autorizzazioni per pubblicità sonora- aeromobili – volantini- vele

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili, con palloni frenati e simili, l'interessato deve ottenere autorizzazione comunale a seguito di apposita istanza presentata al Servizio di Polizia Municipale.

2. La pubblicità sonora in forma fissa o ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati a seguito di autorizzazione del Servizio di Polizia Municipale:

- dalle ore 8.30 alle ore 13;
- dalle ore 16 alle ore 21;

Per la pubblicità sonora non possono essere rilasciate più di tre autorizzazioni al giorno secondo l'ordine di presentazione.

La pubblicità sonora è in ogni caso vietata nelle zone di rispetto di ospedali, istituti geriatrici ed altri luoghi di cura, cimiteri.

Per esigenze di decoro e di pulizia della città, è vietata la pubblicità mediante lancio, distribuzione o apposizione su veicoli in sosta di volantini ed altro materiale pubblicitario.

3. La pubblicità con speciali veicoli mobili ("posterbus", "vele", ecc) che sostano su piazzali o nelle aree adiacenti le strade è vietata all'interno di tutti i centri abitati ubicati nel territorio comunale e delimitati dagli appositi cartelli di "inizio" e "fine". Il Comune, fermo restando il divieto generale di cui al primo capoverso, autorizza la sosta dei veicoli speciali nel centro abitato esclusivamente nelle seguenti aree:

- Via Falcone, metri trenta (30) dopo incrocio con Via Borsellino lato sud-est, parallelo all'asse stradale;
- Via Falcone, metri dieci (10) prima dell'inizio del muro controterra lato Via Pisacane, parallelo all'asse stradale;
- Via Salvo D'Acquisto, metri tre (3) dopo il numero civico 28 lato monte, perpendicolare all'asse stradale;
- Via Ficcadenti (maxi-parcheggio) metri diciotto (18) prima dell'incrocio con Via Ercoli lato nord, parallelo all'asse stradale;

- Via Ficcadenti (maxi-parcheggio lato casa Marchetti) inizio parcheggio lato nord-ovest, parallelo all'asse stradale;
- Via Di Crollalanza, di fronte ai numeri civici 10-16 lato ovest, parallelo all'asse stradale;
- Viale Trento, area ex distributore nel Piazzale adiacente il campo sportivo, perpendicolare all'asse stradale, nell'ambito dello spazio residuale presente con l'installazione di cancellata. La pubblicità in tale sito è consentita tutti i giorni escluse le domeniche in cui si disputano partite della Fermana Calcio.

4. Al di fuori dei centri abitati la pubblicità a mezzo vele con veicoli speciali è consentita anche nelle aree private previa autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada e da parte del proprietario dell'area, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 23 del codice della strada e dell'art.51 del regolamento di esecuzione al codice della strada.

5. Le predette disposizioni non si applicano ai veicoli destinati al servizio di propaganda elettorale, limitatamente alla durata della campagna stessa e comunque sempre nel rispetto delle norme previste dal C.d.S.

Articolo 7 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, ai sensi dell'art. 16 e successivi, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal comune prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare della stessa avrà diritto unicamente alla quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento con esclusione di ogni altro diritto, compenso o indennità.
4. Spetta all'interessato rimuovere la pubblicità entro il termine precisato nell'ordine di rimozione ai sensi del punto 11.9 del vigente piano generale degli impianti pubblicitari.
5. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprende il ripristino alla forma preesistente alla sede del manufatto.
6. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto con l'adozione dei provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso

pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 9 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 10 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli ad uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Il canone è dovuto con la tariffa base ex legge per esposizione pubblicitaria su automezzi fino a 5 mq, tariffa ridotta al 20% per ogni mq superiore a mq 5.
10. Non sono soggette a canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 11 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati;

Articolo 12 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato B del presente Regolamento, sono classificate in "*categoria speciale*" e maggiorate del 50 %; tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "*categoria normale*".
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza maggiorato del 100% per tutte le tipologie di superfici di cui al precedente comma 5.
7. Dall'1/6 al 30/9 il canone per la pubblicità temporanea è aumentato del 50%.
8. La diffusione temporanea di messaggi pubblicitari effettuata a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione superiore a giorni 90, ai fini della determinazione del canone, è considerata annuale.

9. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, ai fini della determinazione del canone, la durata deve essere considerata comunque non inferiore a trenta giorni.

Articolo 13 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate come segue e negli altri casi di cui all'art.5 commi 4 e 5:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune o all'Ufficio del soggetto incaricato della gestione del tributo se presente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. Sempre nei casi di non prescritta autorizzazione preventiva, in caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 14 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente postale intestato al comune di Fermo con le specifiche che l'Ente stabilirà sulla base delle vigenti disposizioni di legge ed anche attraverso piattaforme telematiche.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi con arrotondamento al mese per frazioni superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, o

altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 15 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il comune o il concessionario provvedono nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente e a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato definitivamente accertato, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 16 - Maggiorazioni Indennità Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 17 - Canone mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella effettuazione e

per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 18 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche particolari ed invasive così come individuate da specifica deliberazione della Giunta Comunale, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente possono essere concesse per il periodo di durata dei lavori così come precisato dalla deliberazione della Giunta Comunale di cui al comma precedente.

Articolo 19 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle

- esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
 - l) Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Al fine di accertare l'esistenza delle condizioni per accedere alla predetta agevolazione devono produrre copia dello statuto e della comunicazione effettuata all'anagrafe unica ONLUS come richiesto dall'art.11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460. In mancanza della documentazione richiesta o in caso di rifiuto alla presentazione, non si applica l'esenzione prevista. Qualora l'esenzione sia stata applicata sulla base di documentazione presentata dall'associazione e rivelatasi successivamente non idonea, si procede al recupero dei diritti.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 20 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 14/05/2008 e modificato con delibera C.C. n. 77 del 14/09/2009 e n. 27 del 20/03/2016.

Articolo 21 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Fermo costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo, gestibile direttamente o a mezzo di concessionario esterno.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni garantisce l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. E' **vietata l'affissione diretta** di manifesti e simili su tutto il territorio comunale.

Articolo 22 - Modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico, commissione che deve essere presentata al massimo entro il decimo giorno lavorativo dalla data di affissione richiesta. La data di affissione richiesta può essere prorogata d'ufficio come di seguito.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune o il concessionario del servizio rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
9. I manifesti affissi devono essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'ufficio con speciale timbro indicante anche la data di scadenza dell'affissione

Articolo 23 - Affissioni per lutti

1. I manifesti per lutti sono soggetti alle seguenti norme:
 - dimensioni cm. 35 x 50 (b x h) per lutti, necrologi, anniversari;detti manifesti devono essere affissi esclusivamente sulle plance destinate ai necrologi;

- l'affissione ha la durata di tre giorni;
- nei giorni festivi o prefestivi nei quali il servizio di affissione non viene assicurato, le agenzie private di pompe funebri sono autorizzate ad effettuare l'affissione diretta, dandone comunicazione, anche al fine della regolazione contabile, il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'affissione.

2. I manifesti per uffici funebri da tenersi in altri comuni, non sono soggetti alle disposizioni di cui sopra.

Articolo 24 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune/concessionario, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dalla deliberazione di approvazione delle tariffe .
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) del 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) del 50% per richieste di affissioni di manifesti formati da 8 a 12 fogli;
 - c) del 100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) del 100% per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio.
 - e) dal 01/06 al 30/09, la tariffa delle pubbliche affissioni è aumentata del 50% .

Articolo 25 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni nelle stesse misure previste dall'articolo 16 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 16 comma 4 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 26 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la

- partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale ovvero che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 27 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:
- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Fermo e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività rilevanti del Comune stesso.
 - b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - d) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - e) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - f) i manifesti affissi dalle Onlus riconosciute ed iscritte all'apposito elenco.

Articolo 28 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Fermo, anche attraverso piattaforme telematiche.

Articolo 29 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 30 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Sono soggette al canone le occupazioni realizzate nei tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 31 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 32 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono una utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, ai sensi dell'articolo 35, su domanda dell'interessato.

Articolo 33 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative fatto salvo ogni ulteriore richiesta di risarcimento del danno.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano comunque permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 34 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente

come precisato nell'articolo successivo, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della medesima(modifica art.10 regolamento Polizia locale vigente).
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 5 giorni lavorativi prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, è espressa in metri quadrati o metri lineari corredata da planimetria;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 35 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio Commercio:
 - il rilascio degli atti di concessione e autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico per attività di commercio su aree pubbliche a posto fisso, fiere e mercati ecc. e gli atti di concessione per le edicole e chioschi;
2. Sono di competenza del Servizio di Polizia Municipale:
 - le autorizzazioni per cantieri edili, attività di pubblico esercizio, circhi spettacoli, manifestazioni sportive, culturali e similari, nonché le concessioni di passi carrabili e di tutte le altre in via residuale.
3. Sono di competenza dell'Ufficio LL. PP.
 - il rilascio degli atti di concessione del sottosuolo e per impianti di cui al successivo art.

Articolo 36 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub ingresso ai sensi del successivo art. 38 c. 2.

Articolo 37 - Durata dell' autorizzazione all'occupazione permanente

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 3, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 38 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 39 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti nonché, in caso di rateizzazione, il mancato pagamento di tre rate consecutive ;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare prima dell'inizio dell'occupazione.

Articolo 40 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale individuato ai sensi dell'art. 35 può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 41 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, sette giorni lavorativi prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate le tariffe vigenti.

Articolo 43 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie come segue:
2. I categoria – interno dei centri abitati – statali e provinciali all'interno dei centri abitati di cui all'allegato C.
II categoria – strade e piazze all'interno dei centri abitati non ricomprese nella prima categoria
III categoria – tutte le altre strade non ricomprese nelle categorie precedenti.

3. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nella prima categoria, è contenuto nell'allegato C quale parte integrante del presente regolamento.

Articolo 44 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi con arrotondamento al mese per frazioni superiori a giorni 15. Per l'anno successivo il canone è dovuto per l'intero anno.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie

Articolo 45 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.. Resta ferma applicazione art.11 comma 7 per la cauzione particolare.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. Sono escluse dall'applicazione del presente comma le occupazioni relative ad impianti per la distribuzione di carburanti disciplinate dal comma seguente.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, con serbatoi, colonnine, tettoie ecc., sono soggette al canone annuo di € 516,46.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la

distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria¹. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82^{2 3}.

10. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto:

- del 50% se la durata dell'occupazione è superiore ai 14 giorni ;
- del 50% se superiore a trenta giorni ed il pagamento avviene prima dell'inizio dell'occupazione e previa rinuncia di eventuali rimborsi in caso di mancata occupazione da sottoscrivere da parte del contribuente;

- del 50% se l'occupazione si riferisce ad attività edilizia, commercio ambulante e pubblici esercizi. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili.

11. L'occupazione temporanea per l'esecuzione dei lavori edili di posa in opera per le occupazioni di cui al comma 9 è forfettariamente determinata in € 25,82 per ogni concessione.

12. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, la superficie eccedente i 1.000 mq. è ridotta del 90%.

13. Per le occupazioni temporanee per edilizia per cantieri aperti da privati dall'agosto 2016 per il ripristino o la messa in sicurezza di immobili danneggiati dal sisma, l'imposta è dovuta nella misura base ridotta del 60%. Per tali occupazioni le sanzioni previste dal presente regolamento per omesso ritardato pagamento, saranno applicate qualora la regolarizzazione non avvenga entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dall'incaricato della riscossione.

Articolo 46 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Nel caso in cui venga concessa un'area da delimitare con catenelle, paletti ecc. a tutela del passo carrabile, al fine di consentirne l'utilizzo pieno, questa ulteriore superficie sarà soggetta al canone come calcolato per i passi carrabili.
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9.

L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

6. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
7. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta del 10 per cento.
8. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
9. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
10. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
11. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune servizio Polizia locale. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 47 - Aree destinate a parcheggio orario

1. Per la concessione a soggetti esterni delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito con limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della somma dovuta, la tariffa è determinata con l'atto di concessione stesso.

Articolo 48 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Le occupazioni di suolo pubblico per impianti di radio telecomunicazione poste in essere per la fornitura di servizi di telefonia e tele radiotrasmissione, diverse dalle tipologie a sviluppo prevalentemente lineare, debbono essere conformi alle disposizioni del vigente regolamento comunale per l'insediamento di impianti di tele radiocomunicazioni.

2. Per le occupazioni di cui al comma precedente diverse da quelle previste dall'art. 1 comma 831 della L. 160/2019, è dovuto, dal 1° gennaio 2022, un canone annuo pari ad € 800,00 per ogni impianto esistente come previsto dal comma 831 bis della L. n. 160/2019. L'importo è rivalutatosi annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. L'importo è versato dagli operatori entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

Articolo 49 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 50 - Agevolazioni residuali

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 45, le tariffe del canone per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto dell'80%.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche particolari ed invasive così come individuate da specifica deliberazione della Giunta Comunale, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - d) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - e) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - f) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno.
La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente possono essere concesse per il periodo di durata dei lavori così come precisato dalla deliberazione della giunta comunale di cui al comma precedente.

Articolo 51 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
 - c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - d) le occupazioni occasionali consentite da altri regolamenti comunali;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni per le quali il canone è di importo inferiore ad € 5,00;

- i) vasche biologiche;
- j) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- l) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- m) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- n) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- r) le occupazioni realizzate dal Consiglio di Cernita e delle Contrade Fermane in occasione del Palio dell'Assunta, quelle del Comitato per il Mercatino delle Occasioni per il Mercatino del Giovedì. Tutte le occupazioni realizzate per manifestazioni patrocinate dal Comune. Le singole occupazioni dovranno comunque essere autorizzate dagli Uffici competenti;
- s) le occupazioni edilizie realizzate per interventi di manutenzione, risanamento o ristrutturazione di edifici adibiti al culto;
- t) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune su beni di proprietà comunale;
- u) le occupazioni relative alla realizzazione di "cappotti termici" sugli edifici nell'attuazione di misure di risparmio energetico autorizzate.

Articolo 52 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi con arrotondamento al mese per frazioni superiori a 15 giorni.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Fermo con le modalità stabilite dall'ente in conformità alle disposizioni di legge anche su piattaforme telematiche.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. per edicole, chioschi e occupazioni simili, la rateizzazione è consentita anche per importi superiori ad € 300,00

Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 55 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali nella misura vigente all'epoca del rimborso.

Articolo 56 - Maggiorazioni Indennità Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, nonché in caso di occupazione priva della necessaria autorizzazione, viene notificato apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il servizio competente ai sensi dell'art. 35 può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una

situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

Articolo 57 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 58 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. La normativa e le modalità di svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche sono disciplinate dal Regolamento Comunale di Commercio su Aree Pubbliche di cui alla Deliberazione C.C. n. 42 del 25/05/2017.

Articolo 59 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Commercio.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 60 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa come determinata nella deliberazione di determinazione delle tariffe.

Articolo 61 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie come indicato al precedente articolo 43 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 62 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie oltre alla maggiorazione dello 0.5% a titolo di TARI

giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013, che quindi non è più dovuta separatamente.

Articolo 63 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 33 del presente Regolamento, i titolari della rimozione forzata sono sia l'ufficio Commercio sia la Polizia locale.

Articolo 64 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 65 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità/rata deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
5. Per le occupazioni di spuntisti, il versamento totale del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 66 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura prevista dal Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 67 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 68 - Indennità Maggiorazioni Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, l'ufficio commercio o la Polizia locale possono procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'apposito regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 69 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 70 - Disposizione transitoria per pagamenti

1. Per l'anno 2021, per la prima applicazione delle norme del presente regolamento, ogni pagamento del canone dovuto prima dell'1/4/2021 in forza di autorizzazioni in essere o rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è posticipato al 31 maggio 2021.